



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di  
Kyoto*

**Deliberazione n.69/2021**

**PROCEDURE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONFORMITÀ RELATIVAMENTE AL  
BIENNIO 2019-2020 PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ESCLUSI DALL'EU  
ETS DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA DELIBERA 16/2013**

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato" (d'ora in avanti "decreto legislativo 47/2020") ed in particolare gli articoli 31 e 42 comma 21;

**VISTA** la deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013, recante "Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30", ed in particolare l'articolo 2 e 10;

**VISTA** la deliberazione 101/2019 del 18 giugno 2019, recante "Procedure per l'assolvimento dell'obbligo di conformità di cui all'articolo 38 comma 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 relativamente al biennio 2017-2018 per gli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall'EU ETS ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30"

**VISTA** la deliberazione n. 44/2021 del 9/4/2021, recante "Rideterminazione delle emissioni consentite agli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall'EU ETS di cui alla delibera 16/2013 sulla base delle istanze pervenute al 31 dicembre 2020 e rideterminazione delle emissioni



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di  
Kyoto*

consentite per gli impianti in stato di sospensione ovvero chiusura nel biennio 2019-2020 ai fini dell'adempimento agli obblighi di conformità per il biennio 2019-2020;

**VISTA** la Deliberazione 11 luglio 2013 n. 307/2013/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), recante *"Definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori cip 6 dall'applicazione dell'emission trading system, a decorrere dall'anno 2013"*;

**CONSIDERATO** opportuno proseguire con la metodologia fissata da ARERA nella deliberazione di cui al punto precedente per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 16/2013 per il 2019 e 2020;

**VISTA** la Determina dell'Autorità di regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) del 14/5/2020, DMEA/EFR/3/2020, recante *"QUANTIFICAZIONE DEL VALORE, ESPRESSO IN EURO/T, DA RICONOSCERE AI PRODUTTORI CIP 6/92 PER QUOTA DI EMISSIONE NELL'ANNO 2019"*;

**VISTA** la Determinazione dell'Autorità di regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) del 18/5/2021, DMEA/EFR/2/2021, recante *"Quantificazione del valore, espresso in euro €/t, da riconoscere ai produttori CIP 6/92 per quota di emissione nell'anno 2020"*;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 179 del 29 luglio 2016 recante il *"Regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto"* (di seguito *"Comitato"*);

**VISTO** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato;

**VISTA** la Deliberazione 18 maggio 2017, n. 64 di questo Comitato, recante *"Struttura del Registro Nazionale dei Piccoli Emittitori (RENAPE) di cui all'articolo 10 della delibera 16/2013"*;

**VISTA** la deliberazione n. 124/2020 recante *"Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013"*;



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di  
Kyoto*

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione e in particolare l'articolo 9 in virtù del quale *"In caso di esclusione di un impianto dal sistema EU ETS a norma dell'articolo 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di gestore lo stato «escluso» per tutta la durata dell'esclusione."* e articolo 48 para 3 in virtù del quale *" Il conto di deposito di gestore nello stato «escluso» che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato «aperto» per gli anni successivi."*

**CONSIDERATO** lo stato del conto del gestore di impianto di cui alla delibera 16/2013 è "escluso" ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della citata delibera e delle succitate norme unionali sopra richiamate e che nessuna operazione di trasferimento in uscita di quote di emissione è consentita dallo stesso;

**VISTA** la nota della Segreteria tecnica relativa all'aggiornamento delle modalità per l'adempimento agli obblighi di conformità del 20/5/2021;

Su proposta della Segreteria tecnica, in data 08/06/2021 il Consiglio Direttivo,

**DELIBERA**

**Art. 1**

**(Obbligo di conformità delle emissioni in eccesso)**

1. Sono tenuti ad assolvere all'obbligo di conformità relativo alla compensazione delle emissioni in eccesso rispetto ai limiti consentiti per il biennio 2019-2020, i gestori degli impianti elencati nel Registro Nazionale Piccoli Emittitori (RENAPE) alla data del 31 /12/2020



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di  
Kyoto*

per i quali le emissioni verificate per gli anni 2019 e 2020 eccedono le emissioni consentite per i medesimi anni, secondo quanto previsto dall'art. 2 della delibera 16/2013.

2. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 2021.
3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 i gestori degli impianti che nel RENAPE risultano in stato di "Chiuso" per l'intero periodo 2019-2020.
4. Per gli impianti che, alla data del 30 giugno 2021 risultano in stato di "SOSPESO" sul RENAPE oppure lo sono stati nel corso del biennio 2019 - 2020 e per i quali non si è già provveduto alla rideterminazione delle emissioni consentite ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera b) della delibera 26/2013, l'obbligo di cui al comma 1 è sospeso fino alla rideterminazione delle emissioni consentite che sarà effettuata dal Comitato proporzionalmente al periodo di inattività e quindi comunicata all'operatore con indicazione della data entro cui procedere all'assolvimento dell'obbligo di conformità.

**Art. 2**

**(Quantificazione delle emissioni in eccesso)**

1. Le tonnellate di emissioni da compensare per ciascun impianto di cui all'art. 1 comma 1 sono calcolate per differenza tra emissioni consentite ed emissioni verificate in ciascun anno del periodo di riferimento (2019-2020), tenendo conto delle emissioni consentite non utilizzate nei periodi di riferimento precedenti, come annotate nel RENAPE.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, gli impianti compilano in ogni sua parte il modulo disponibile nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del Portale ETS.

**Art.3**

**(Modalità per l'assolvimento degli obblighi con compensazione finanziaria)**

1. In caso di assolvimento dell'obbligo di conformità secondo le previsioni di cui alla lettera a) comma 1, articolo 2 della deliberazione 16/2013, i versamenti sono effettuati sul capitolo di entrata – capo XXXII, n 2577, art. 3, riportando alla causale la seguente dizione:



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di  
Kyoto*

“Assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 2, comma 1 della Delibera 16/2013 per gli anni 2019 e 2020”. Devono altresì essere indicati i dati anagrafici del gestore: numero autorizzazione ETS, denominazione impianto e gestore. I versamenti possono essere effettuati in contanti direttamente presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato (rinvenibili al seguente link della Banca d’Italia <https://bancaditalia/chisiamo/organizzazione/filiali/index.html>), o mediante bonifico bancario o postale utilizzando il seguente codice IBAN, riferito alla sezione Tesoreria di Roma succursale: **IT 45A 01000 03245 348 0 32 2577 03**

**Art. 4**

**(Modalità per l’assolvimento degli obblighi con trasferimento di EUA)**

1. In caso di assolvimento dell’obbligo di conformità secondo la lettera b) comma 1, articolo 2 della delibera 16/2013, il conto presso il Registro dell’Unione in cui devono essere trasferite le quote EUA per le emissioni in eccesso è il seguente: **EU-100-5020324-0-71, denominato “PICCOLI EMETTITORI – emissioni in eccesso”.**

**Art. 5**

**(Obblighi di notifica)**

1. In caso sia scelta la compensazione finanziaria di cui all’articolo 3 il gestore invia la ricevuta di pagamento alla sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del Portale ETS.
2. In caso sia scelto l’assolvimento degli obblighi con trasferimento di EUA di cui all’articolo 4, a cura della sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del Portale



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di  
Kyoto*

ETS, i moduli compilati dai gestori sono inviati all'Amministratore nazionale del Registro al fine di verificare che i trasferimenti siano effettivamente stati effettuati.

**Art. 6**

**(Sanzioni)**

1. Il mancato assolvimento dell'obbligo di conformità comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 42, comma 21 del decreto legislativo 47/2020.

IL PRESIDENTE

*Alessandro Caretoni*

A handwritten signature in green ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.